

Gentile Cliente,

è stato definito nella tarda serata di mercoledì 11 marzo, e pubblicato giovedì 12 in Gazzetta Ufficiale n. 64, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 – i cui effetti sono già in vigore che prevede, tra le altre restrizioni, la chiusura delle sotto elencate attività commerciali, finalizzate al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Ultime misure restrittive efficaci su tutto il territorio nazionale

Come si è detto in premessa, si riportano le misure restrittive previste dall'Art. 1 del DCPM 11 Marzo 2020:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono **sospese** le **attività commerciali al dettaglio**, fatta **eccezione per le attività** di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato **1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono **sospese** le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel

Rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono **sospese** le **attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) ...Omissis

6) ...Omissis

7) In ordine alle **attività produttive** e alle attività **professionali** si **raccomanda** che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

9) Omissis

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Attenzione

Il DPCM prevede la sospensioni dal 12 marzo fino al 25 marzo 2020.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti.